

## Nota all'art. 22:

La Legge n. 212/1983, reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Detta legge ha trovato applicazione retroattiva dal 1° gennaio 1983, come previsto dall'art. 78 della medesima.

## Note all'art. 23:

Il testo del quinto comma dell'art. 28 del secondo comma dell'art. 33 e dell'art. 34 della legge n. 574/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note dell'art. 2 è il seguente:

«Art. 28, quinto comma. — I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli speciali restano comunque in servizio, anche in soprannumero al numero chiuso, fino al limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello dello stesso ruolo».

«Art. 33, secondo comma. — I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984 [per la proroga del termine per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica v. gli articoli 38 e 39 della legge qui pubblicata]».

«Art. 34. — Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono».

Per il testo vigente del primo comma dell'art. 40 della legge n. 574/1980, art. 29 della legge qui pubblicata.

## Note all'art. 24:

Per opportuna conoscenza si riportano il primo e il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 574/1980:

«È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo del Corpo tecnico che sostituisce, riunendoli, i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria, della trasmissione e geografico.

I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, relativi ai suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal quadro — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato B della presente legge. Quest'ultimo quadro mantiene validità sino a 31 dicembre 1984».

Si riporta altresì l'allegato B della legge n. 574/1980:

## ALLEGATO B

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

## IV - RUOLO DEL CORPO TECNICO

Generale Ispettore	—	—	1	—	—
Tenente Generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (n) (o)	Tutti
Maggiore Generale	scelta	—	10	1	1/3 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello	scelta	—	45	3	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello	scelta	2 anni con incarico non inferiore a quello di capo ufficio o divisione o servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore	103	(**)	(**)
Maggiore	anzianità	—	68	—	—
Capitano	scelta	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado di tenente	200	(**)	(**)
Tenente	anzianità	aver conseguito il diploma di laurea (*)	} 130	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(\*) Il diploma di laurea non è richiesto agli ufficiali trasferiti nel ruolo all'atto della sua istituzione.

(\*\*) Il numero delle promozioni annuali al grado superiore ed il numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazioni per il periodo 1981-1984 è stabilito dall'articolo 17 della presente legge.

Il primo comma dell'art. 33 della legge n. 574/1980, prevede, transitoriamente, che i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti.

L'art. 24 della legge n. 574/1980 ha dettato, in via transitoria, norme più favorevoli per l'avanzamento di capitani di corvetta e dei

tenenti di vascello di ciascun ruolo normale dei vari corpi della Marina militare.

L'art. 25 della legge n. 574/1980, ha favorito, in via transitoria, l'avanzamento dei maggiori e dei capitani dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti normale — del Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri, chimici e fisici — del Corpo di commissariato aeronautico — ruolo commissari — e del Corpo sanitario aeronautico — ruolo ufficiali medici — v. anche nelle note all'art. 2 della legge che qui si pubblica.